



COMANDO POLIZIA LOCALE

Via Monte Grappa, 6 – 41034 - Finale Emilia (MO)

Tel. 0535-788123

e-mail: polizialocale@comunefinale.net



Finale Emilia (MO), lì 1 agosto 2023

**All'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile
UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Modena
Centro Unificato di Protezione Civile
41123 MARZAGLIA NUOVA (MO)
procivmodena@regione.emilia-romagna.it**

e, per doverosa conoscenza:

Al Signor Sindaco

Al Referente G.C.V.P.C. Finale Emilia

LORO SEDI

OGGETTO: Rif. Direttiva 22 dicembre 2022 – Adeguamento atti costitutivi Gruppi Comunali Volontari Protezione Civile – Trasmissione Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27.07.2023 "Nuovo Regolamento Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Finale Emilia – Approvazione".

Facendo seguito alla Direttiva del 22 dicembre 2022, con la presente si trasmette la Deliberazione del Consiglio Comunale di Finale Emilia n. 94 del 27.07.2023 con la quale è stato approvato il Nuovo Regolamento Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile.

Si resta a disposizione per ogni ed eventuale chiarimento.



Il Comandante della Polizia Locale
Capo Servizio Protezione Civile
(Com. Fabio Ferioli)



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

NUOVO REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE FINALE EMILIA - APPROVAZIONE.

NR. Progr. **94**

Data **27/07/2023**

Seduta NR. **9**

Adunanza ORDINARIA, Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì VENTISETTE del mese di LUGLIO, con inizio alle ore 20:49, previa convocazione nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze sita in viale della Rinascita n.6/1. Fatto l'appello nominale risultano:

Pres.		Pres.		Pres.	
POLETTI CLAUDIO	Si	FABBRI MARTINA	Si	VERONESI MATTIA	Si
RATTI ANDREA	Si	PIGNATTI MARINELLA	Si	TOMASINI ELEONORA	Si
POLETTI LISA	Si	MOLESINI MICHELE	Si		
ARTIOLI CLAUDIO	Si	RATTI DAVIDE	Si		
BARBIERI PAOLA	Si	PALAZZI SANDRO	Si		
GOLINELLI GIOVANNI	Si	SALETTI PAOLO	Si		
CARRARA MASSIMO	Si	GUERRA OLAO	Si		

Totale Presenti n. 16 - Totale Assenti n. 0

Assessori:

Pres.	
GULINELLI MICHELE	Si
BENOTTI MARIA TERESA	Si
CAVALLINI ELISA	Si
MELARA PATRIZIA	Si
BALDINI ANNA	Si

Scrutatori nominati: Poletti Lisa, Ratti Davide, Tomasini Eleonora.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Vicesegretario Comunale, Tiziana Forni.

Il Presidente Massimo Carrara, constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

il Decreto legislativo 1/2018, “Codice della protezione civile” e s.m.i.;

la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera c), del decreto legislativo n. 1/2018, i Sindaci e i Sindaci metropolitani, sono autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- ai sensi dell’art. 6, comma 1 le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
 - a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
 - b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
 - c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
 - d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
 - e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7.
- i Comuni, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto n. 1/2018, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;
- ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile è ricompreso tra le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile e concorrono nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di attuazione di interventi in emergenza e per il superamento dell'emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di protezione civile;
- ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 3, del decreto legislativo n. 1/2018, è prevista la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e che la stessa si realizza mediante enti del Terzo settore,

ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

- il Comune di Finale Emilia, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale e ne promuove la partecipazione per il conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e di solidarietà civile, riconoscendo l'importanza fondamentale del volontariato di protezione civile al fine di concorrere alle fasi di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze, anche ai fini di incrementare la resilienza della comunità;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 19.01.1999 era stato costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Finale Emilia ed approvato il relativo Regolamento;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera f, della L.R. 1/2005, tra le funzioni e i compiti dei Comuni è riportata la "f) alla predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile";
- ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 1/2005, è istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali. Possono iscriversi nell'elenco le organizzazioni di volontariato;
- ai sensi dell'art. 35, del decreto legislativo n. 1/2018, ad oggetto "gruppi comunali di protezione civile", i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva (...) che prevede, in particolare:
 - a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
 - b) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore. Nel medesimo articolo si dispone che al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome e che possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali;
- Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 03 marzo 2023 è stato approvato "Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile";

RICHIAMATI:

- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106 del 15 settembre 2020 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020 inerente «Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate»;

CONSIDERATO che per quanto sopra premesso si rende necessario adeguare il Regolamento Comunale alla normativa vigente;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

DELIBERA

1. Di confermare la volontà dell'amministrazione Comunale di avvalersi del Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Finale Emilia.
2. Di abrogare il "Regolamento del Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Finale Emilia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.01.1999.
3. Di approvare il "Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Finale Emilia riportato in allegato alla presente, che ne definisce gli scopi, le modalità di adesione, collaborazione, attivazione e di intervento in attività finalizzate a concorrere alle fasi di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze in occasione di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo in relazione alle tipologie dei rischi di protezione civile come individuate all'articolo 16 del d.lgs 1/2018 "Codice di protezione civile".
4. Di demandare al Comando di Polizia Locale e Servizio Protezione Civile ogni adempimento conforme e conseguente alla presente deliberazione;
5. Di demandare al Comando di Polizia Locale – Servizio Protezione Civile anche in collaborazione con il gruppo comunale, ogni attività finalizzata all'aggiornamento dei dati utili al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale del volontariato di protezione civile, sezione provinciale di Modena, attraverso l'aggiornamento del sistema STARP, ed alla successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS.

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 94 del 27/07/2023

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

MASSIMO CARRARA

IL VICESEGRETERARIO COMUNALE

TIZIANA FORNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

☒ CONSIGLIO COMUNALE

☐ GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
NR. 94 DEL 27/07/2023

Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale trasmette la proposta deliberativa concernente:

**NUOVO REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
FINALE EMILIA - APPROVAZIONE.**

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Finale Emilia, lì 21/07/2023

IL RESPONSABILE

FABIO FERIOLI

REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE FINALE EMILIA

Art. 1.

Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

- 1) E' costituito con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 19/01/1999 il Gruppo comunale volontari di protezione civile di Finale Emilia, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Finale Emilia in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
- 3) Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2.

Il sindaco

- 1) Il sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018 (1)
- 2) Al Sindaco pertanto competono le funzioni di controllo e di valutazione sull'attività del GCVPC e in caso di gravi inadempienze può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento.
- 3) Al Sindaco compete la accettazione delle domande di adesione al GCVPC.
- 4) Il sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3.

Obiettivi del gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4.

Attività del GCVPC

1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.

2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

4) Il comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- il registro dei volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
-

Il GCVPC può essere delegato alla redazione, gestione ed archiviazione dei registri sopra citati.

Art. 5.

Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, che abbiano **superato il sedicesimo anno** di età, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);

- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 lett. a) del D.P.R. n. 445/2000, di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti disciplinari.

5) L'accettazione della domanda di ammissione è riservata al Sindaco nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile; il Coordinatore dei Volontari sottoporrà al Sindaco la domanda di ammissione corredata della documentazione allegata e la decisione assunta sarà insindacabile.

6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.

7) Il comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Art. 6.

Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali ed al termine del periodo di prova della durata di **sei** mesi dalla data di iscrizione al GGVPC, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

a) i Volontari in prova hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei Volontari con diritto di parola ma non di voto.

b) il periodo di prova può essere esteso di ulteriori 6 mesi nel caso in cui il Volontario in prova non abbia conseguito il corso di addestramento di base.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei;
- copia del regolamento.

Art. 7.

Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno dodici (12) mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo,

sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto. Eventuale vestiario e/o accessori, riconducibili al GCVPC acquistati personalmente dal volontario, non potranno più essere utilizzati in pubblico, salvo vengano rimossi tutti i segni distintivi.

5) I volontari che in precedenza hanno perso la qualità di appartenente al GCVPC come previsto nell'art. 7 comma 1, per motivi non legati a provvedimenti disciplinari potranno richiedere in futuro la re-immissione al Gruppo, mediante la procedura standard di iscrizione e potranno essere nuovamente ammessi al Gruppo previo parere favorevole dell'Assemblea dei Volontari convocata come previsto dall'Art. 11 comma 3 del presente regolamento e parere favorevole del Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale.

Art. 8.

Diritti dei volontari

1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9.

Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

e) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

f) partecipare alle attività di informazione/formazione e addestramento, per l'utilizzo dei D.P.I., delle apparecchiature e dei mezzi a disposizione, delle procedure, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. (la presenza a tali attività contribuisce al monte ore annuale) e/o dettate da eventuali altre disposizioni legislative. Coloro che non parteciperanno non potranno svolgere alcun tipo di attività del Gruppo.

g) segnalare verbalmente ogni e qualsiasi anomalia e/o violazione del regolamento riscontrate al Coordinatore, ai Vice-Coordinatori, a membri del Consiglio Direttivo o Caposquadra, che, sentito il parere del Coordinatore Operativo e del Consiglio Direttivo, valuteranno quali provvedimenti indicare al Responsabile del Servizio e/o al Sindaco.

h) rispettare quanto previsto dalle normative vigenti in materia di Protezione civile, dai Regolamenti o Direttive di Protezione Civile e da qualsiasi altro atto in materia approvato dall'Amministrazione comunale, oltre che al presente Regolamento.

2) I Volontari possono essere soggetti a provvedimenti disciplinari in caso di violazione delle norme del Regolamento, a seconda della gravità dell'infrazione si distinguono in:

a) **Richiamo Verbale:** a cura del Capo Servizio e/o Coordinatore, corredata da informazione scritta al Consiglio Direttivo (massimo 2 richiami);

b) **Richiamo Scritto:** a cura del Capo Servizio e/o Coordinatore o del Consiglio Direttivo, comunicato per conoscenza al Servizio di Protezione Civile Comunale;

c) **Perdita del diritto di voto in Assemblea:** a cura del Capo Servizio e/o Coordinatore o del Consiglio Direttivo, comunicato per conoscenza al Servizio di Protezione Civile Comunale;

d) **Temporanea Sospensione dal Gruppo:** disposto dal Capo Servizio e/o Coordinatore o dal Consiglio Direttivo, con relativa informazione scritta al Servizio di Protezione Civile Comunale del provvedimento adottato, definendone accuratamente le cause e la situazione in cui esse si sono svolte;

e) **Espulsione dal Gruppo,** da motivazioni e modalità descritte nell'Art. 7 del presente regolamento.

Art. 10.

Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

a) **Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;**

b) **Consiglio Direttivo** o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;

c) **Coordinatore operativo.**

Art. 11.

Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1) L'assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.

2) L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3) L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

- 5) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
- elezione e revoca del coordinatore operativo;
 - approvazione o diniego della proposta da parte del coordinatore operativo sulla nomina dei due Vice-coordinatori operativi;
 - approvazione o diniego della proposta da parte del coordinatore operativo sui componenti del consiglio direttivo
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12.

Consiglio direttivo

1) Il consiglio direttivo, è un organismo con compiti di direzione e coordinamento eletto dall'Assemblea tra i componenti proposti all'assemblea dal Coordinatore Operativo, è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo, è presieduto dal coordinatore operativo ed è composto dal Coordinatore Operativo, i due Vice Coordinatori ed i Responsabili e/o Collaboratori delle Sezioni Operative descritte nell'art. 14 comma 3.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il consiglio direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo e dal Vice coordinatore.

4) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco e alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo;

b) collabora con il comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;

c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal sindaco, alla cui attuazione sovrintende il coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13.

Coordinatore operativo

1) Il coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di tre anni per un massimo di due mandati consecutivi ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del coordinatore operativo può

essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.

a) Si potranno candidare al ruolo di Coordinatore Operativo tutti i volontari che avranno più di cinque (5) cinque anni di servizio a partire dalla data di superamento del corso iniziale (corso base).

b) In caso di mancanza di candidature, i coordinatori verranno proposti all'Assemblea dei Volontari da parte del Servizio Comunale di Protezione Civile, (di seguito Servizio), sentito il parere Consiglio Direttivo.

3) Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

4) Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

5) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.

8) Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal sindaco del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

9) Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco del comune di riferimento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

10) L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, approva o rigetta la proposta del Coordinatore Operativo riguardo alla scelta dei due Vice-coordinatori, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuvano il Coordinatore e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Art. 14.

Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'assemblea/consiglio direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.

3) Il GCVPC è organizzato in Sezioni Operative, strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, in caso di necessità possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi ai Volontari Effettivi.

a) Le Sezioni Operative sono:

- **Segreteria:** ha il compito di aggiornare gli elenchi dei volontari, raccogliere le disponibilità per le attività ed i corsi di formazione e svolge le formalità amministrative per assicurare l'operatività del Gruppo. In caso di emergenza, recepisce le attività da svolgere per fronteggiare l'evento dal Coordinatore, crea squadre specialistiche di intervento e raccorda le attività delle funzioni TLC e Materiali e mezzi.
- **Magazzino, Materiali e Mezzi:** la Funzione si assicura la perfetta efficienza degli equipaggiamenti, dei mezzi ed attrezzature in dotazione del Gruppo e ne cura il controllo periodico, la manutenzione e le giacenze di magazzino. In caso di emergenza, attribuisce i materiali alle squadre operative e tiene monitorata la loro posizione.
- **Telecomunicazioni:** assicura il perfetto funzionamento degli apparati radio in dotazione al gruppo. In caso di emergenza, mantiene il contatto radio tra la Segreteria e le squadre operative, nonché se necessario, con gli Enti preposti ed il Coordinamento Provinciale.
- **Cucina:** ha il ruolo di garantire i pasti durante le attività emergenziali ma anche di qualsiasi altra tipologia alle quali il Gruppo potrà prendere parte.
- **Amministrazione:** provvede alla gestione amministrativa delle risorse messe a disposizione dal Comune, al rimborso spese, alla programmazione dei materiali necessari allo svolgimento delle attività attraverso il Comune e gli altri Enti preposti.
- **Social, Media ed Eventi:** documenta tramite foto e filmati le attività del Gruppo, gestisce le pagine sui social media afferenti al Gruppo e sviluppa contenuti per le attività di informazione alla popolazione e di promozione delle attività del Gruppo stesso e della cultura della Protezione civile.

b) il ruolo di Responsabile di ognuna delle Sezioni Operative può essere esercitato da Volontari Effettivi, dal Coordinatore Operativo o dai Vice Coordinatori. In mancanza di un Responsabile, i compiti della Sezione dovranno essere svolti dal Coordinatore Operativo.

c) in fase di emergenza, di attività o di intervento in genere, i Volontari vengono divisi in Squadre operative, così organizzate:

- **Capo Squadra:** coordinano la squadra nello svolgimento delle attività, sono i referenti dei componenti della propria squadra, sia nell'assegnazione dei compiti che nel recepimento di necessità, fabbisogni, eventuali problematiche. In mancanza di Capi Squadra certificati mediante apposito corso formativo vengono scelti dal Coordinatore tra i volontari accreditati in base all'esperienza, al curriculum ed alla formazione del singolo volontario ritenuto adeguato a ricoprirne il ruolo. Rimangono costantemente in contatto radio con la sala operativa.
- **Volontari:** vengono scelti tra i Volontari Operativi e di Supporto accreditati e/o disponibili, fanno parte della squadra operativa.
Vengono divisi in squadre operative in base alle specializzazioni ed alle caratteristiche e/o necessità dei singoli interventi o eventi.

d) i Volontari Effettivi si suddividono ulteriormente in tre categorie:

- **Volontari Operativi:** sono Volontari Effettivi che hanno svolto un minimo di 5 attività in un anno (escluse le riunioni mensili e le emergenze) e svolgono regolare attività di formazione, informazione ed addestramento.
- **Volontari di Supporto:** sono Volontari Effettivi che, pur non svolgendo il minimo di 5 attività annuali sono inseriti nel GCVPC in quanto in possesso di particolari conoscenze e/o specializzazioni utili al sistema di Protezione Civile, con funzioni di supporto e/o consulenza. La valutazione di queste caratteristiche è a cura del Coordinatore Operativo e del Consiglio Direttivo. I Volontari di Supporto non hanno l'obbligo del minimo di 5 attività annuali ma in caso di emergenza dovranno garantire lo svolgimento delle proprie funzioni su indicazione del Coordinatore.
- **Iscritti Non Operativi:** i Volontari Effettivi che non svolgono il minimo di 5 attività l'anno senza giustificato motivo perdono la qualifica di Volontari Operativi o Volontari di Supporto. Non possono essere impiegati in emergenze, interventi od attività in genere. Possono essere soggetti a provvedimenti disciplinari descritti nell'art. 9 comma 2 del presente regolamento. Sarà cura del Servizio, sentiti i coordinatori ed eventualmente il Consiglio Direttivo, valutare la posizione dei singoli volontari, compresa la loro eventuale cancellazione dal Gruppo.

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore Operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle Istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il sindaco del comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15.

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa. La Sede dei Volontari di Protezione Civile del Gruppo Comunale di Finale Emilia è uno spazio attrezzato per incontri di tipo organizzativo, ricreativo, ludico, culturale, sociale, autogestito e senza fini di lucro.

a) La Sede Operativa è ubicata in via Per Modena 48/C ed è gestita dai Volontari di Protezione Civile del Gruppo Comunale di Finale Emilia. Ha la finalità di favorire e rafforzare la conoscenza reciproca e l'impegno civile e solidale dei Volontari, dando agli stessi la possibilità di lavorare al meglio per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi e da altri eventi calamitosi; e diretta ad affrontare l'emergenza, con i compiti di Previsione, Prevenzione, Soccorso, e superamento dell'emergenza.

2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di Protezione Civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.

3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore Operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.

8) Il Comune concede ad uso esclusivo ai fini di Protezione Civile al GCVPC Finale Emilia per lo svolgimento dei compiti di istituto, le risorse di qualsiasi natura assegnate.

9) Il Comune acquista mediante proprie risorse l'abbigliamento, DPI e attrezzature pianificando gli acquisti con il Coordinatore Operativo e il Consiglio Direttivo, dando priorità secondo le richieste ricevute.

Art. 16.

Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme extra-ordinarie eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni, ecc...
 - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi comunali ordinari sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
 - c) Sono previsti rimborsi delle spese per la gestione della sede operativa e delle attività, anticipatamente sostenute dai volontari durante le attività di Protezione Civile, tra le quali quelle di soccorso, addestramento, formazione, informazione ed esercitazione suddivise in:
 - Spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati e previamente autorizzati (sia in dotazione al Gruppo che eventualmente, privati) dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione civile, e sulla base della compilazione dell'apposito modulo di rimborso e presentazione della documentazione idonea (scontrini fiscali, fatture, ecc.).
 - Eventuali spese telefoniche, sostenute in proprio e previamente autorizzate come sopra, sempre su presentazione di idonea documentazione e mediante la compilazione dell'apposito modulo, trasmessa al responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile.
 - Reintegro attrezzature e materiali perduti o danneggiati nello svolgimento delle attività autorizzate, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave.
 - Spese di mantenimento degli ambienti della sede e delle piccole manutenzioni necessarie a garantirne la perfetta fruibilità, salubrità e sicurezza.
 - Spese di beni di prima necessità ed alimentari esclusivamente rivolti ai volontari appartenenti al Gruppo, al fine di garantirne la perfetta operatività durante le attività ordinarie e di emergenza.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.